

CAMERA DEI DEPUTATI N. 923

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, FIANDROTTI, MUNDO, ALBERINI,
DIGLIO, ZAVETTIERI, D'ADDARIO, CEROFOLINI**

Presentata il 16 luglio 1987

Norme concernenti il trattamento fiscale ed i crediti relativi
a pensioni e trattamenti di fine rapporto

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'impossibilità per i pensionati dello Stato di avere una sede di trattazione, a mezzo delle organizzazioni sindacali che li rappresentano, con i Ministeri per la funzione pubblica e del tesoro rende necessario portare all'attenzione del Parlamento i problemi che li riguardano. Ciò con la comprensibile aspettativa di trovare la naturale soluzione anche al fine di evitare ad essi la via obbligata del contenzioso legale che appesantisce la giustizia del ramo civile ed amministrativo.

D'altronde, come ci permettiamo di illustrare, sulle questioni oggetto di questa proposta, non si tratta di fare concessioni, bensì di dare forza di legge a diritti già riconosciuti sul piano sostanziale o dirimere questioni su cui è da darsi per

scontata la convergenza, quale che sia l'ottica politica parlamentare a cui ciascuno degli onorevoli colleghi si richiama.

Si tratta infatti:

1) dei ritardi nei pagamenti delle pensioni e dei trattamenti previdenziali ai dipendenti pubblici.

Premesso che il Parlamento della Repubblica ha emanato una serie di norme che, ove fossero rispettate, non dovrebbero più dare luogo alla bruttura delle lunghe attese nella riscossione della pensione, resta il fatto che ritardi notevoli sono ancora patologici nell'erogazione delle buonuscite.

Preture e tribunali, fino alla Corte di cassazione a sezioni unite, sono state perciò investite della giusta richiesta dei

pensionati di avere oltre gli interessi moratori anche il risarcimento del danno per svalutazione monetaria.

L'attenzione e la sensibilità del Parlamento hanno prodotto in materia la legge 11 agosto 1973, n. 533, esonerando i lavoratori dall'onere della prova del danno eccedente la misura degli interessi moratori.

Non vi è dubbio, infatti, che corrispondere due o più anni dopo quanto spetta due o più anni prima, riduce di fatto il valore reale della somma, il che di per sé è un danno.

Purtroppo per gli statali, essendo ancora controverso il diritto agli interessi moratori, anche per la svalutazione le sentenze si sono susseguite alle sentenze; ad alcuni « distinguo » si è aggiunto qualche eccezione e poi altro « distinguo ». In una parola, il titolo al risarcimento resta sempre incerto fino a quando non si arriva al giudicato definitivo.

Riteniamo quindi sia compito del legislatore cogliere il senso politico del problema e mettere dei punti fermi tali da favorire la giurisprudenza in materia.

A tal fine risponde l'articolo 1.

2) Ritenuta ex ENPAS.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in prima battuta ebbe a congelare tutte le contribuzioni in essere, con l'esplicita riserva di regolarizzare successivamente l'intera partita in base ai dati sul costo del servizio.

Da allora di acqua sotto i ponti del servizio sanitario ne è passata tanta e, con la finanziaria 1986, è stata definita anche la contribuzione, fissandola per tutti i lavoratori dipendenti nell'1,35 per cento della retribuzione imponibile. Anche nei confronti dello Stato è stata operata la normalizzazione abolendo (comma 2 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41) quel contributo ex ENPAS del 3,50 per cento sul monte pensioni a carico delle amministrazioni statali.

È rimasta invece — dobbiamo ritenere per distrazione — la ritenuta dell'1 per cento posta a carico dei titolari dei trattamenti.

È abbastanza facile rilevare la debolezza sul piano giuridico-sociale del permanere di tale gravame in quanto:

a) il contributo discendeva da uno stesso disposto legislativo ed è discutibile possa essere abolito per una sola delle due parti che erano state contestualmente impegnate;

b) sulle pensioni statali si continuerebbe ad esercitare un prelievo non previsto per nessuna altra pensione, ancorché del settore pubblico o di importo superiore in quello privato violando, così, il principio dell'egalitarismo costituzionale.

Si tratta anche qui di prevenire intuitibili sentenze che gli interessati hanno ragione di sollecitare, evitando un contenzioso che si risolve in maggiori oneri per lo Stato ed un notevole gravame per la Magistratura.

A tale scopo si ispira l'articolo 2.

3) Base impositiva IRPEF sulla buonuscita.

Per sentenza (n. 178) della Corte costituzionale la base impositiva — ai fini IRPEF — deve essere abbattuta della parte, in percentuale, corrispondente al contributo del dipendente.

Il Ministro delle finanze ha diramato la relativa circolare applicativa.

In essa vengono presi in considerazione i trattamenti dovuti dall'ENPAS ai dipendenti dello Stato propriamente detti, ancorché la sentenza abbia indiscutibilmente un valore di principio generale e abbracciante, perciò, tutti gli analoghi rapporti e trattamenti di fine lavoro (OPAFS-Ferrovieri; INADEL-Dipendenti enti locali e sanità; IPOST-Postelegrafonici).

Questa similitudine emerge nella stessa circolare innanzi richiamata laddove si dice che: « Il Ministro delle finanze sta esaminando e sul punto fa riserva di ulteriore comunicazione, se la sentenza possa essere applicata a fattispecie analoghe a quella espressamente considerata ».

Per chi conosce l'eccesso di cautela che prevale nella pubblica amministrazione quando si tratta di decidere estensioni di sentenze costituzionali, l'attesa rischia di andare per le lunghe e l'ottimismo di restare deluso.

Perciò diviene opportuno superare i nodi procedurali con una norma legislativa che, partendo dalla sentenza, dia soluzione generale e compiuta al problema di cui trattasi facendone oggetto di disposizione perfezionata anche rispetto ai sog-

getti essendo già in atto un contenzioso relativo alla prescrizione mettendo in conto l'ipotesi di una spesa superiore alla stessa posta in gioco.

Tale è l'intendimento dell'articolo 3.

Avendo così rappresentato l'essenziale, non sembra necessario ai proponenti — per la semplicità stessa dei problemi affrontati — fare ulteriori illustrazioni potendo fondatamente contare sul consenso dei colleghi nell'approvazione della proposta.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 429 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sulla somma dovuta per pensione o per fine indennità di fine rapporto di lavoro, comunque denominate, ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, corrisposte oltre il terzo mese dalla data a cui si riferiscono, compete il risarcimento del danno mediante rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT, oltre che il pagamento degli interessi legali.

Nei casi di riliquidazione a seguito di provvedimenti retroattivi il risarcimento di cui al precedente comma è dovuto sull'intera somma a partire dal settimo mese successivo alla data di pubblicazione della legge o della deliberazione che ne sancisce il titolo.

L'autorità competente può disporre, con motivato provvedimento amministrativo, la rivalsa risanatoria quando riscontri comportamenti colposi da parte degli addetti ».

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 al comma 2 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente periodo: « È parimenti soppresso il contributo a carico dei titolari dei trattamenti stessi ».

ART. 3.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dalla legge

26 settembre 1985, n. 482, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Indennità di fine rapporto*). — 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno di riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12. Nei casi in cui per il trattamento di fine rapporto è prevista la contribuzione a carico del lavoratore, l'ammontare lordo del trattamento, ai fini impositivi, va correlato al rapporto tra questa e quella globale esistente alla data del collocamento a riposo dell'avente diritto ».

2. La norma di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 1976.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle finanze disciplina l'estensione della presente legge ai soggetti titolari di trattamenti di quiescenza o che hanno percepito indennità di fine rapporto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.